SARDEGNA RICERCHE

Capitolato speciale d'appalto

Cod. RIC06_2019 – Procedura telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT per la fornitura di una batteria con tecnologia al litio completa di sistema di gestione e accessori di corredo per il completamento del banco prova per sistemi di propulsione elettrica della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.

CIG: 79285649FC

CUP: G76J13000200002

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

SARDEGNA RICERCHE

INDICE

PRESENTAZIONE DI SARDEGNA RICERCHE E INQUADRAMENTO DELL'APPALTO 4

ART. 1 – OGGETTO, TERMINI CONTRATTUALI, OPZIONI E RINNOVI 4

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FONTE DI FINANZIAMENTO 5

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 6

ART. 4 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE 8

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI - AVVALIMENTO 8

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 11

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 18

ART. 8 - ANOMALIA DELL'OFFERTA 21

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA 22

ART. 10 - SUBAPPALTO 23

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 23

ART. 12 - RAPPORTI CONTRATTUALI 24

ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 25

ART. 14 - AMMONTARE DELL'APPALTO 26

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO 27

ART. 16 - PAGAMENTI 27

ART. 17 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO 28

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 29

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO 30

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA 30

ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 30

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO 31

ART. 24 - PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'APPALTO 31

ART. 25 – PRIVACY 31

SARDEGNA RICERCHE

PRESENTAZIONE DI SARDEGNA RICERCHE E INQUADRAMENTO DELL'APPALTO

Sardegna Ricerche è un'Agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 è stata trasformata in **agenzia** della Regione Sardegna.

L'agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi alle imprese e agli organismi di ricerca. Contatti web: http://www.sardegnaricerche.it/

Il presente capitolato, si inserisce nell'ambito delle attività previste nel progetto "Smart Mobility" ideato da Sardegna Ricerche ed attualmente nella fase di sviluppo ed attuazione.

Una parte importante del progetto, alla cui attuazione contribuisce la fornitura oggetto del presente capitolato, prevede la realizzazione di un dimostratore, strumentato per l'effettuazione di test su sistemi di propulsione per veicoli elettrici, finalizzato a promuovere attività di formazione e ricerca applicata nel settore della mobilità sostenibile, destinata destinate al supporto delle piccole e medie imprese, degli operatori e dei centri di ricerca pubblici e privati.

Con la presente procedura Sardegna Ricerche intende acquisire parte della componentistica necessaria per la realizzazione di un banco prova per sistemi di propulsione elettrica presso la "Piattaforma Energie Rinnovabili" di Sardegna Ricerche avente sede in Macchiareddu.

Per il dettaglio dell'oggetto della presente procedura si rimanda alle specifiche schede tecniche che costituiscono parte integrante del presente capitolato.

ART. 1 – OGGETTO, TERMINI CONTRATTUALI, OPZIONI E RINNOVI

Il presente capitolato riguarda la procedura per la fornitura di una batteria con tecnologia al litio completa di sistema di gestione e accessori di corredo per il completamento del banco prova per sistemi di propulsione elettrica della Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.

La batteria dovrà essere dotata di un sistema di gestione (BMS) compatibile con la chimica delle celle al litio proposte, di un software per la gestione del BMS nonché di una stazione di ricarica e di tutto il materiale (fusibili di potenza, teleruttori di potenza, connettori di potenza e di segnale ecc) necessario a garantire il corretto e sicuro utilizzo.

Per il dettaglio dell'oggetto dell'appalto in questione si rimanda alla scheda tecnica (Allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Accettando tale incarico, l'operatore economico appaltatore si impegna a eseguire la fornitura in oggetto nei termini e nelle modalità stabilite con la propria offerta purché rispettosa delle clausole tassative stabilite individuate dalla suindicata scheda tecnica e dal presente capitolato.

Durata e termini contrattuali.

L'appalto in oggetto deve essere eseguito entro il termine massimo **di 90 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula del contratto di fornitura. A seguito della regolare esecuzione della fornitura e del collaudo della stessa, comprovata da apposito verbale di verifica e collaudo effettuata ad opera del committente, decorrerà la garanzia.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura senza che questo comporti alcun onere od obbligo per la stessa Sardegna Ricerche, che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.
In questo caso Sardegna Ricerche potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni anche in relazione al disimpegno di eventuali fonti di finanziamento di origine comunitaria. Non è ammessa alcuna forma di dilazione nell'esecuzione delle singole prestazioni individuate dalla scheda tecnica e dalle eventuali ulteriori specificazioni o migliorie stabilite dall'Appaltatore in sede d'offerta.
La dilazione dei termini di esecuzione non è ammessa neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà eseguire l'appalto nel rispetto di quanto prescritto da:

1. **Capitolato Speciale d'Appalto**
2. **Scheda tecnica**
3. **Patto d'integrità**
4. **FAQ**
5. **Propria offerta tecnica ed economica**

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti, né offerte condizionate.
Saranno **esclusi** i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi specificate nel presente documento
- offerte che siano sottoposte a **condizione**;
- offerte presentate in **modalità difforme** alle indicazioni del presente documento.

Sardegna Ricerche a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, **non procedere all'aggiudicazione**.

N.B. L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti di gara per il solo fatto di avere presentato offerta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto, non sono stati rilevati rischi interferenziali e, pertanto, non è stato redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi e gli oneri per la sicurezza ammontano a **€ 00,00.**

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FONTE DI FINANZIAMENTO

La procedura d'appalto in oggetto viene aggiudicata ai sensi dell'articolo 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con attribuzione di **punti 80** (massimo) per l'offerta tecnica e di **punti 20** (massimo) per l'offerta economica a seguito della valutazione effettuata dalla commissione di gara appositamente nominata.

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 25.000,00 IVA esclusa.

Fonte di finanziamento: ogni onere e spesa connessa con il presente appalto ha le seguenti fonti di finanziamento: "Progetto Smart Mobility"

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE

- **VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (attribuzione punteggio da 0 a 80 punti).** Il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente **tabella riepilogativa dei criteri di valutazione** e delle rispettive formule sotto riportate (si specifica che qualora le caratteristiche tecniche obbligatorie richieste indicate nell'Allegato C - Scheda tecnica non siano garantiti la proposta verrà esclusa):

Tabella A – VALUTAZIONE TECNICA

N	Criterio	Valutazione	Punteggio massimo
1	C-rate di ricarica continuativa (**non inferiore a 1C**)	Verrà assegnato un punteggio variabile linearmente, fino ad un massimo di 15 punti, assegnando il punteggio maggiore all'offerta che propone la batteria caratterizzata dal più alto valore di C-rate di ricarica continuativa. Il punteggio delle altre offerte sarà così determinato: $\frac{C-rate\ di\ ricarica\ della\ batteria\ della\ \ proposta\ in\ esame}{Maggior\ valore\ di\ \ C-rate\ di\ \ ricarica\ tra\ le\ proposte} * 15$	15
2	C-rate di scarica continuativa (**non inferiore a 3C**)	Verrà assegnato un punteggio variabile linearmente, fino ad un massimo di 15 punti, assegnando il punteggio maggiore all'offerta che propone la batteria caratterizzata dal più alto valore di C-rate di scarica continuativa. Il punteggio delle altre offerte sarà così determinato: $\frac{C-rate\ di\ scarica\ \ della\ batteria\ della\ proposta\ in\ esame}{Maggior\ valore\ di\ \ C-rate\ di\ scaricatra\ le\ \ proposte} * 15$	15
3	C-rate di picco in scarica per almeno 5 s (**non inferiore a 4C**)	Verrà assegnato un punteggio variabile linearmente, fino ad un massimo di 20 punti, assegnando il punteggio maggiore all'offerta che propone la batteria caratterizzata dal più alto valore di C-rate di picco in scarica. Il punteggio delle altre offerte sarà così determinato: $\frac{C-rate\ di\ picco\ in\ \ scarica\ della\ batteria\ della\ proposta\ in\ esame}{Maggior\ valore\ \ C-rate\ di\ picco\ in\ \ scarica\ tra\ le\ proposte} * 20$	20
4	Qualità del BMS proposto – monitoraggio (lettura) parametri di base	Verranno assegnati 15 punti alle offerte che propongono un BMS che permetta il monitoraggio (la lettura), tramite il protocollo di comunicazione CANbus e/o Modbus, **di tutti i seguenti parametri** della batteria: - Stato di carica (SOC); - Tensione;	15

		- Corrente; - Temperatura all'interno della batteria. Verranno assegnati 0 punti alle offerte che propongono un BMS che non permetta il monitoraggio (la lettura) di nessuno dei parametri sopra indicati oppure permetta il monitoraggio (la lettura) solo di alcuni dei citati parametri.	
5	Qualità del BMS proposto – monitoraggio (lettura) in termini di parametri aggiuntivi	Verrà assegnato un punteggio variabile linearmente fino ad un massimo di 8 punti, assegnando il punteggio maggiore all'offerta che propone il BMS che permetta di monitorare (leggere), tramite il protocollo di comunicazione CANbus e/o Modbus, il maggior numero di parametri della batteria, aggiuntivi rispetto a quelli del criterio 4. Il punteggio delle altre offerte sarà così determinato: $\frac{Numero\ di\ parametri\ aggiuntivi\ monitorabili\ della\ proposta\ in\ esame}{Maggior\ numero\ di\ parametri\ aggiuntivi\ offerti\ tra\ le\ proposte} * 8$	8
6	Qualità del BMS proposto – controllo (scrittura) dei parametri che identificano le principali grandezze elettriche della batteria	Verranno assegnati 7 punti alle offerte che propongono un BMS che permetta il controllo (la scrittura), tramite il protocollo di comunicazione CANbus e/o Modbus, di entrambi i seguenti parametri della batteria: - Tensione; - Corrente. Verranno assegnati 0 punti alle offerte che propongono un BMS che non permetta il controllo (la scrittura) di nessuno dei parametri sopra indicati oppure permetta il controllo (la scrittura) solo di uno dei citati parametri.	7
		TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA	**80**

- **APERTURA "BUSTA ECONOMICA": attribuzione punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA da 0 a 20 punti.**

L'attribuzione **da 0 a 20 punti** sarà effettuata in base alla seguente formula matematica (bilineare):

C_i *(per* $A_i <= A_{soglia}$*)* = $X*A_i / A_{soglia}$

C_i *(per* $A_i > A_{soglia}$*)* = $X + (1{,}00 - X)*[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove

C_i = **Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta economica del concorrente -iesimo**

A_i = **valore** dell'offerta *(ribasso)* del concorrente -iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte *(ribasso sul prezzo)* dei concorrenti

X = **0,90**

A_{max} = **valore dell'offerta (ribasso) più conveniente**

Il prodotto verrà moltiplicato per il punteggio attribuito all'offerta economica (**20 punti**).

ART. 4 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Sardegna Ricerche via Palabanda 9, 09125 Cagliari, C.F. 92024600923, P.Iva 01930910920. Tel. (+39) 070/92431 - fax (+39) 070/92432203, PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

Responsabile del procedimento: Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it

Le informazioni complementari sul capitolato e su tutti i documenti di gara potranno essere richieste tramite il Sistema fino al termine **tassativo di 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Sardegna Ricerche sul sistema SardegnaCAT.

Messaggistica

Sardegna Ricerche ha la facoltà di inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto attraverso la funzionalità della piattaforma (messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, che sarà attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "messaggi"; sarà sua cura e onere prenderne visione.

La documentazione a base di gara è costituita da:

a) Capitolato Speciale d'Appalto;
b) ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara;
c) ALLEGATO B – DGUE (parti II, III, IVa, VI);
d) ALLEGATO C – Scheda tecnica;
e) ALLEGATO D – Schema di Offerta tecnica;
f) ALLEGATO E – Offerta economica;
g) ALLEGATO H – Patto d'integrità;
h) ALLEGATO K – Avvalimento;
i) FAQ

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI - AVVALIMENTO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura RDO gli operatori di cui all'art. 3 comma 1 lettera p del D.Lgs. n. 50/2016 e, ai sensi dell'art. 45 del medesimo Decreto, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritti e abilitati a presentare offerte in una delle seguenti categorie della piattaforma telematica SardegnaCAT: AM26 Materiale Elettrico strumentazione e apparecchi di misura, - AK27AA - Accumulatori, pile e batterie primarie; AM45A - Accumulatori per apparecchiature varie e per gruppi elettrogeni; AM47AA - Impianti fotovoltaici.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero

dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Condizioni e requisiti generali

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. così come riportate nell'Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e Allegato B - DGUE;

Requisiti di idoneità professionale

- I requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

VERIFICA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

N.B. La verifica del possesso dei **requisiti di carattere generale**, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass,** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

NOTA BENE. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamento, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni **in misura maggioritaria.**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 D. Lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È inoltre **vietato** ai concorrenti di partecipare all'appalto:
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e al contempo anche in forma individuale;

- in aggregazione di imprese di rete e al contempo anche in forma individuale. Le imprese aderenti al contratto di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici (da ora in avanti "Codice") sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti, qualora richiesti, di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso è necessario compilare l'Allegato K Avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti** e **comprovabili** con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti **a pena di esclusione** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio inserito a sistema, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. **L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte saranno attestate dal Sistema.**

La seduta pubblica per l'ammissione delle Offerte e la verifica della documentazione amministrativa **si terrà lo stesso giorno di scadenza** della procedura presso la sede di Sardegna Ricerche nella Zona industriale di Macchiareddu, VI strada ovest, 09010 Uta (Ca). Eventuali modifiche verranno comunicate ai partecipanti attraverso il sistema di messaggistica.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni "Busta di Qualifica", "Busta Tecnica" e "Busta Economica" e dovrà essere composta, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

1. **– Busta di Qualifica**

dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- **Allegato A – Domanda di ammissione alla gara**,
  Detta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e accompagnata da copia del documento d'identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000 (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

  Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla relativa procura.

- **Allegato B - Documento di gara unico europeo (DGUE)**
  Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale da redigersi ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, nella quale l'operatore economico dichiara formalmente di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE, in formato elettronico RTF è messo a disposizione da Sardegna Ricerche come da modello allegato alla documentazione di gara (Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo). Il concorrente dovrà compilare il DGUE nelle Parti II – III – IVa e VI e allegarlo, firmato digitalmente, nella Busta di Qualifica. In caso di Raggruppamento di soggetti plurimi non ancora formalmente costituito, questa dichiarazione deve essere presentata da ogni operatore economico che costituirà il Raggruppamento e deve riportare le parti dell'appalto che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 nonché l'esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

  Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.

  In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a "**B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO"** dovranno essere riportati i dati di:

1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di **impresa individuale**;
2. soci e direttori tecnici: se si tratta di **società in nome collettivo**;
3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di **società in accomandita semplice**;
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di **altro tipo di società** o **consorzio**;
5. socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di **altro tipo di società** o **consorzio** (si precisa che **anche in quest'ultimo caso** i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico **sono comunque obbligati a presentare l'Allegato B, a pena di esclusione)**.

N. B.: il DGUE dovrà essere reso inoltre:

- **in caso di partecipazione di soggetti plurimi (**RTI/Consorzio/Reti di impresa**), da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;**
- **in caso di avvalimento dall'impresa ausiliaria;**
- **dai subappaltatori dichiarati .**

- **Allegato C – Scheda tecnica**. I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere digitalmente, per accettazione, la scheda tecnica Allegato C redatta da Sardegna Ricerche e ad allegarla nella Busta di Qualifica in risposta alla RdO.
- **Allegato F - Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il **subappaltatore** eventualmente indicato nella terna dal concorrente deve essere classificato in sede di creazione del PASSOE e solo ai fini di creazione dello stesso, come "mandante di RTI". In detto caso il concorrente rivestirà il ruolo di "Mandataria RTI".
- **Allegato H - Patto d'integrità.** I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato H. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."

  Il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra Sardegna Ricerche e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano

nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

- Garanzia provvisoria l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria**, denominata **garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base** (importo a base di gara) a procedura di gara a cui si concorre, da presentarsi in una delle seguenti forme:

- a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a Sardegna Ricerche (Codice IBAN: IT71K0101504812000070692495 - Istituto Bancario: Banco di Sardegna), specificando la seguente causale: "Garanzia provvisoria procedura RDO cod. RIC06_19 Fornitura di una batteria e accessori" il concorrente dovrà allegare nella busta di qualifica, copia dell'attestazione di avvenuto bonifico firmata dal legale rappresentante e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

- a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Sardegna Ricerche. L'originale dell'assegno circolare dovrà essere consegnato in busta chiusa all'ufficio protocollo di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari, accompagnato dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

- a mezzo di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente conforme allo schema tipo di cui al DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31.

La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:

- la **rinuncia** al **beneficio della preventiva escussione** del debitore principale;
- la **rinuncia all'eccezione** di cui **all'articolo 1957, comma 2, del codice civile**;
- l'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni**, a semplice richiesta scritta di Sardegna Ricerche;
- deve avere validità per almeno **centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta**;
- **(N.B.)** deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un **fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario**.

La garanzia copre la **mancata sottoscrizione del contratto** dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016:

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE
0.	50%	microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO **9000**.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO **14001**
4	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	**Inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma UNI EN ISO **14064**
6.	15%	**Impronta climatica** (**carbon footprint**) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS **14067**
7.	30% **non cumulabile** con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	**Rating di legalità** ovvero **Rating d'impresa** ovvero **attestazione** modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero **certificazione social accountability 8000** ovvero **certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori** ovvero **certificazione OHSAS 18001** ovvero **certificazione UNI CEI EN ISO 50001** riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero **certificazione UNI CEI 11352** riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero **certificazione ISO 27001** riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata **a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo**. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. **In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.**

N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

N.B. La sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante comporta l'**esclusione** dell'offerente dalla gara d'appalto.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Si procede all'aggiudicazione **anche in caso di una sola offerta valida**.
- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

- Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **la durata del contratto può essere prorogata**. La proroga è limitata al **tempo strettamente necessario** alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto **agli stessi prezzi, patti e condizioni**.
- Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento** o una **diminuzione** delle prestazioni fino a concorrenza **del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle **stesse condizioni** previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore **non** può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. – Busta Tecnica

Allegato D – Schema di Offerta Tecnica:

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare a sistema la propria offerta tecnica contenente le caratteristiche del prodotto offerto. Gli operatori dovranno utilizzare lo schema fornito, seguire fedelmente le indicazioni ivi contenute e rispettare le prescrizioni della Scheda Tecnica. L'Allegato D dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o del raggruppamento costituito ovvero dai legali rappresentanti degli operatori economici mandatario e mandanti in caso di raggruppamento costituendo.

N.B. Nella scrittura dell'offerta tecnica il concorrente deve riportare con immediatezza e chiarezza le caratteristiche tecniche della fornitura, evitando descrizioni prolisse o ripetizioni inefficaci.

Scheda tecnica della batteria:

Gli operatori economici concorrenti devono allegare la scheda tecnica (in lingua italiana o inglese) della batteria proposta da cui si evincano le caratteristiche e i parametri indicati nell'Allegato D e/o dichiarazione del produttore/fornitore (firmata e timbrata dal produttore/fornitore stesso) che certifichi le caratteristiche e i parametri offerti.

Sardegna Ricerche è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

3. – Busta Economica

Allegato E - Offerta economica, con Marca da Bollo da 16,00 Euro, in cui dovranno indicare:

- La percentuale di sconto offerto per la fornitura dei beni oggetto della presente procedura d'appalto;

Sardegna Ricerche è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

L'offerta, deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

NOTA

Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nelle fasi di formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma: in caso di discordanza tra i valori dell'offerta economica "caricati" a sistema dal concorrente (percentuale di ribasso sulla Base di Gara) e i valori inseriti nell'Allegato E Offerta economica, prevarrà quest'ultimo. In tal caso Sardegna Ricerche provvederà a stilare una nuova graduatoria dandone comunicazione a tutti i Concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa **deve essere sottoscritta da tutti i soggetti**, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.

Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nella Documentazione amministrativa della gara.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
- In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Si procede all'aggiudicazione **anche in caso di una sola offerta valida**.
- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
- Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto
- Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica.
- La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti pubblici.

- In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Decreto legislativo 50/2016.
- **Modalità di pagamento del bollo:** La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello **F23 codice tributo 456T**, descrizione: Imposta di bollo offerta economica procedura Cod. RIC06_2019". Nel campo n. 6 Codice Ufficio deve essere inserito il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la zona in cui ha sede legale l'impresa. **N.B. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23 quietanzato.**

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, tramite l'utilizzo del sistema telematico utilizzato, a far data dall'appuntamento stabilito tramite la piattaforma www.sardegnaCAT.it. In caso di posticipo si indicherà il nuovo appuntamento per la prima seduta pubblica.

Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In una prima fase in seduta pubblica il seggio di gara, presieduto da soggetto nominato dall'Ente, procederà all'espletamento delle attività preliminari di verifica e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:

- individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l'offerta entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
- esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti;
- attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- proposta di adozione del provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
- adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Il seggio di gara, infatti, procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Busta di Qualifica" di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né a Sardegna Ricerche né alla Centrale regionale di Committenza che gestisce la piattaforma SardegnaCAT, né ai concorrenti, né a terzi.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

N.B. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e**

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine, non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sardegna Ricerche, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nella fase di verifica amministrativa, l'eventuale esclusione dei concorrenti avverrà a cura del Responsabile del Procedimento tramite il sistema. In tal caso il sistema manterrà chiuse le successive buste.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (attribuzione punteggio da **0 a 80 punti**).
Il seggio di gara, ultimata la fase di controllo della documentazione amministrativa, indicherà conseguentemente gli operatori economici che potranno accedere alle fasi seguenti di valutazione dell'offerta ad opera della commissione giudicatrice appositamente nominata dall'Ente ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Prima seduta pubblica commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente capitolato speciale d'appalto e di seguito elencati:
- offerta tecnica - Allegato D Schema di offerta tecnica;
- scheda tecnica della batteria proposta da cui si evincano le caratteristiche e i parametri indicati nella tabella e/o dichiarazione del produttore/fornitore (firmata e timbrata dal produttore/fornitore stesso) che certifichi le caratteristiche e i parametri offerti.

In una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche secondo i criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le modalità con cui la commissione giudicatrice procederà per l'effettuazione della valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi sono di seguito specificati:

- per i criteri 1, 2, 3, 5 la commissione, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, effettua la valutazione per ogni criterio come sopra indicato (Tabella A – VALUTAZIONE TECNICA), applicando, per ciascun criterio, la formula prevista;
- per il criterio 4 la commissione, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, effettua la valutazione assegnando 15 punti alle offerte che propongono un BMS che permetta il monitoraggio (la lettura), tramite il protocollo di comunicazione CANbus e/o Modbus, di tutti i parametri previsti nella scheda tecnica e assegnando 0 punti alle offerte che propongono un BMS che non permetta il monitoraggio (la lettura) di nessuno dei parametri previsti nella scheda tecnica oppure permetta il monitoraggio (la lettura) solo di alcuni dei citati parametri;
- per il criterio 6 la commissione, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, effettua la valutazione assegnando 7 punti alle offerte che propongono un BMS che permetta il controllo (la scrittura), tramite il protocollo di comunicazione CANbus e/o Modbus, di entrambi i parametri previsti dalla Scheda Tecnica e assegnando 0 punti alle offerte

che propongono un BMS che non permetta il controllo (la scrittura) di nessuno dei parametri previsti nella Scheda Tecnica oppure permetta il controllo (la scrittura) solo di alcuni dei citati parametri.

La commissione giudicatrice procederà, esclusivamente in presenza di almeno 2 offerte ammesse alle fasi successive, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d. riparametrazione).

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Seconda seduta pubblica commissione giudicatrice

Nella seconda seduta pubblica della commissione giudicatrice, comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, si procederà con le seguenti operazioni:

- dare visibilità dei "punteggi tecnici" attribuiti alle singole offerte tecniche;
- aprire le buste contenenti le offerte economiche e attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;
- calcolare la soglia di anomalia: la commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
- dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- formazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso di parità di punteggio sull'offerta tecnica ed economica, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio in seguito a rilancio sull'offerta economica. In caso di assenza di rilancio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico.

Nel caso di anomalia verrà convocata una terza seduta pubblica attraverso il sistema, in cui la commissione di valutazione procederà a:

- formazione della graduatoria finale a seguito dell'esito della valutazione dell'anomalia delle offerte;
- nel caso in cui le due migliori offerte siano uguali, si procederà secondo quanto sopra specificato.

Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente debitamente delegato.

PRECISAZIONI

Qualora l'esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell'arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata ad una data che sarà comunicata, con debito anticipo, dalla Stazione Appaltate tramite il sistema di messaggistica.

Sardegna Ricerche, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 8 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97, c. 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al **prezzo**, sia la somma dei punti relativi agli altri **elementi di valutazione**, siano **entrambi pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

N.B. La commissione, ai fini dell'individuazione dell'anomalia delle offerte, terrà conto del punteggio effettivamente assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica **prima della riparametrazione**.

Gli operatori economici forniscono per iscritto, entro un periodo non inferiore a 15 giorni stabilito dalla richiesta della stazione appaltante, **spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse**, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato **direttamente dal RUP con il supporto della commissione di gara**, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;

c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Sardegna Ricerche richiede per iscritto, assegnando al concorrente un **termine non inferiore a quindici giorni**, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di detto decreto - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la commissione giudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e **propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante** in favore della migliore offerta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore **per la sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata **"garanzia definitiva"**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione **con ribassi superiori al dieci per cento** la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il **ribasso sia superiore al venti per cento**, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
La **mancata costituzione** della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e **l'acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è **progressivamente svincolata** a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere **fino alla data di emissione** del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, Sardegna Ricerche provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
Per quanto non espressamente richiamato si applica l'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo con nota aggiuntiva in sede di offerta. Andranno indicate le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche.

Sardegna Ricerche corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si tratti di P.M.I., si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo operatore in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 12 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

Sardegna Ricerche, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispettare per l'espletamento dell'incarico la tempistica formulata in offerta. Si precisa che Sardegna Ricerche **non autorizza proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica** stabilita dalla scheda tecnica o dalla migliore tempistica stabilita dall'appaltatore in sede di gara.
L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti

d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente Sardegna Ricerche perché questi si pronunci sull'esatta interpretazione. L'interpretazione di Sardegna Ricerche ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, Sardegna Ricerche trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sardegna Ricerche paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Nell'ipotesi di **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del GDPR 679/2016.

ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, le forniture eseguite oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelle non rispettose delle condizioni di esecuzione previste dal presente capitolato e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sardegna Ricerche. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce

inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

TERMINI E LUOGHI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.

La fornitura dovrà essere eseguita in un'unica soluzione entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi a partire dalla stipula del contratto. Non saranno ammesse consegne frazionate.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di esecuzione, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per la stessa Sardegna Ricerche, che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In questo caso Sardegna Ricerche potrà procedere, eventualmente, all'accollo dei costi e degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

I prodotti richiesti nella presente RDO dovranno essere consegnati, scaricati e posizionati nei locali della Piattaforma presso:

- Piattaforma Energie Rinnovabili, c/o Sardegna Ricerche, VI Strada Ovest, Z.I. Macchiareddu, 09010 Uta CA).
  Resta inteso che i costi del trasporto, scarico e posizionamento della fornitura sono a carico dell'aggiudicatario

VERIFICA DELLA FORNITURA.

Fornitura incompleta. All'atto della consegna della merce, il personale di Sardegna Ricerche accetterà la fornitura esclusivamente dopo averne accertato l'integrità e la corrispondenza quantitativa fra quanto indicato nell'ordine e quanto riportato nel documento di trasporto. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare le consegne incomplete senza che questo comporti alcun onere a suo carico.

Fornitura difforme. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che dovessero insorgere a distanza ragionevole di tempo dalla consegna stessa, ovvero, al momento dell'effettivo utilizzo dei prodotti.

ART. 14 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e le prestazioni occorrenti all'esecuzione della fornitura dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, compresi gli eventuali oneri di sdoganamento;
- tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto, alla consegna ed al posizionamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- tutti gli oneri accessori;
- le spese per la stipula del contratto.

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi

grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, controlla l'esecuzione del contratto. Sardegna Ricerche procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché di tempi sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e del cronoprogramma di dettaglio.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il nulla osta ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il nulla osta è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale, Sardegna Ricerche si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari al fine di verificare l'esatto adempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e intervenire tempestivamente con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto nonché il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- la competenza dell'operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di fornitura;
- i tempi di esecuzione del contratto non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto viene disposto, in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica e della positiva verifica della fornitura da parte del personale di Sardegna Ricerche. Il pagamento del corrispettivo è, comunque, subordinato alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l'appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche.

Sardegna Ricerche è un'amministrazione pubblica inclusa nel "Conto economico consolidato" della pubblica amministrazione, di cui all'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall'ISTAT e pertanto soggetta alle regole dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto l'appaltatore dovrà applicare l'IVA con il sistema della scissione dei pagamenti e in fattura elettronica all'interno del campo "esigibilità IVA" si dovrà necessariamente inserire la lettera "S" per indicare il regime della scissione dei pagamenti.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura "Cod. RIC06_2019 - Progetto Smart Mobility", il **CIG: 79285649FC; CUP G76J13000200002** della presente gara come indicati nel Capitolato speciale d'appalto. Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 smi i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti con l'esattoria.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione definitiva:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 17 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione secondo quanto stabilito dalla Scheda tecnica secondo quanto previsto dal presente capitolato viene applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali in caso di ritardo o di non corretta prestazione sono calcolate in misura giornaliera all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e saranno determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo o al singolo evento non rispettoso delle specifiche tecniche e/o dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Dette penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare contrattuale netto, fatto salvo ogni limite diverso, come previsto nei casi specifici individuati dalla scheda tecnica.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del **10% con riferimento alla singola tranche di pagamento** oltre la quale Sardegna Ricerche, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la **facoltà di risolvere immediatamente il contratto**, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore.

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e Sardegna Ricerche, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, **sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Sardegna Ricerche può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sardegna Ricerche su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per **negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Sardegna Ricerche risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di Sardegna Ricerche ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione delle prestazioni. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso dell'eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura nelle date prestabilite.
Sardegna Ricerche ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 Sardegna Ricerche può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall'articolo 13 e 15 del presente capitolato.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nella realizzazione della fornitura.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali di Sardegna Ricerche, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza Sardegna Ricerche da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento della fornitura dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;

- l'obbligo di dare immediato inizio alla realizzazione della fornitura prevista nel capitolato non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- la **ripetizione** della fornitura oggetto del contratto qualora, a giudizio di Sardegna Ricerche, risultasse non completata a regola d'arte secondo le prescrizioni della scheda tecnica e dell'offerta tecnica.
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a Sardegna Ricerche ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, redatto in lingua italiana, è stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. Sarà **materialmente** allegato al contratto**:**

- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica.

N.B. Al contratto e al testé citato allegato dovranno essere apposte le marche da bollo da **16,00 euro** (una marca da bollo ogni 4 pagine).

Si intenderà integralmente riportata e trascritta pur se non materialmente allegata al contratto la seguente documentazione:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- la scheda tecnica.

ART. 24 - PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'APPALTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione, vendita, cessione anche parziale e sfruttamento della fornitura rimangono di titolarità esclusiva di Sardegna Ricerche che può, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche avente ad oggetto la fornitura. Ciò anche in relazione al fatto che agli enti pubblici "spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese".

ART. 25 – PRIVACY

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, le informazioni comunicate alla Stazione appaltante dai partecipanti alla gara d'appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all'appalto in questione.

Per trattamento di dati personali, ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.

Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/79 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del citato Regolamento, i dati personali raccolti nell'ambito del presente appalto sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito:

- I dati personali sono trattati per finalità connesse all'attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.

- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione della procedura.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu. Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.

Con la partecipazione all'appalto il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità all'indirizzo web: www.garanteprivacy.it .

Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it , oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI

Sardegna Ricerche, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili, indicherà, ove necessario, le idonee misure di sicurezza che l'Appaltatore dovrà adottare in coerenza con il codice in materia di protezione dei dati personali e provvederà, ove necessario, alla nomina ad "incaricato di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche, di cui l'Appaltatore fornirà l'elenco dei nominativi, preposte alle varie attività di trattamento, ivi comprese le fasi di raccolta, trasporto e custodia.

Le attività di trattamento dei dati sensibili dovranno rispettare le misure minime di cui all'All. B al Codice di Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno altresì avvenire sempre nel rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati nel corso dell'esecuzione del servizio dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29).

In particolare l'Appaltatore:

- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto aperto;
- è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Sardegna Ricerche ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.